

ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI

(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 30 novembre 2006 esecutiva dal 27 dicembre 2006)

REGOLAMENTO

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO

Art.1 – Aree e posteggi

Art.2 – Produttori agricoli

Art.3 – Posteggi

Art.4 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Art.5 - Migliorie

Art.6 - Graduatoria

Art.7 – Posteggi temporaneamente liberi

Art.8 – Posteggi da assegnare in occasione della celebrazione del 2 novembre

Art.9 – Decadenza dalla concessione di posteggio

Art.10 - Norme finali

ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI REGOLAMENTO

Norme di riferimento

d.lgs.n.228/2001 e legge 11.3.2006, n.81

D.lgs.n.114/98

L.R. n.10/2001 e DGRV n.2113 del 2.8.2005

Piano comunale per il commercio su aree pubbliche e regolamento di attuazione

Art.1 – Aree e posteggi

Nel piano comunale di cui alla L.R. n.10/2001, sono individuate le seguenti aree da destinare ai produttori agricoli per la vendita dei loro prodotti, a' sensi del d.lgs.n.228/2001:

- mercato di Legnago capoluogo – via Frattini – n.10 posteggi - scheda n.1 e planimetria “mercato Legnago-capoluogo”;
- mercato del quartiere di Porto – via Carmagnani – n.4 posteggi - scheda n.2 e planimetria “mercato quartiere di Porto”
- cimiteri comunali di Legnago capoluogo - di Vigo-Vangadizza e di San Vito – n.3 posteggi con tipologia merceologica piante e fiori – scheda n.3 e planimetria allegata;
- via G.Bruno (prospiciente le scuole) - n.1 posteggio con tipologia merceologica prodotti ortofrutticoli – stagionale - scheda n.5 e planimetria;
- piazza Libertà, p.le Madonna della Salute e piazza parrocchiale di Vigo – n.4 posteggi con tipologia merceologica piante e fiori da assegnare in occasione della celebrazione dei Morti nei giorni 29-30-31 ottobre – scheda n.11.

Il Comune, per cause di pubblico interesse o per mancato utilizzo per un anno, può trasferire o sopprimere i posteggi suddetti, con obbligo di informativa ai titolari della concessione comunale, con preavviso di almeno 120, salvo cause di forza maggiore.

Art.2 – Produttori agricoli

I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su area pubblica decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art.4 del d.lgs.n.228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione dello stesso secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro i prodotti che non provengono dalla propria azienda e la superficie espositiva riservata per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai propri.

L'attività di vendita in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 21 del Regolamento di mercato ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al Comune in cui ha sede l'azienda agricola.

L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di comunicare il venir meno dei requisiti previsti per tale qualifica, che comporta la decadenza della concessione.

Il Responsabile del servizio procederà ad effettuare i necessari controlli, anche a campione.

Art.3 – Posteggi

I posteggi di cui all'art.1 sono dettagliatamente evidenziati nelle schede e planimetrie allegate, riportanti la dislocazione, la superficie, le tipologie merceologiche.

In uno stesso mercato l'imprenditore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.

La concessione del posteggio ha durata decennale, con validità limitata agli eventuali periodi di stagionalità cui è soggetta la produzione agricola in vendita, anche se frazionati nel corso dell'anno solare, ma complessivamente non inferiori a 90 giorni di calendario.

La concessione è rinnovata d'ufficio, per pari periodo, in presenza del permanere dei requisiti di legge.

L'eventuale rinuncia al posteggio deve essere presentata al Comune almeno novanta giorni prima della sua scadenza naturale, salvo cause di forza maggiore.

Il subingresso nella concessione di posteggio è autorizzabile in caso di subingresso nell'azienda agricola, a' sensi delle vigenti leggi in materia. La ditta subentrante dovrà comprovare l'avvenuta acquisizione dell'azienda e la propria qualifica di produttore agricolo, nei tempi e con le modalità previste per il subingresso degli operatori commerciali, di cui all'art.6 del Regolamento generale di mercato.

Art.4 – Criteri di assegnazione dei posteggi

I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati dal Responsabile del servizio competente con provvedimento da pubblicarsi all'Albo Pretorio per almeno quindici giorni consecutivi nel mese di ottobre di ogni anno, per le assegnazioni dall'1 gennaio successivo.

Gli interessati devono presentare domanda in carta legale al Comune secondo l'apposito modulo predisposto dal Responsabile del Servizio, entro il termine fissato dal Comune nel provvedimento di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nell'apposita graduatoria.

Le domande possono essere inviate tramite il servizio postale, via fax oppure consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande ricevute successivamente al termine fissato sono esaminate, in ordine cronologico di ricezione, solo in caso di esaurimento della graduatoria ,per i richiedenti lo stesso periodo.

Ai fini dell'istruttoria delle domande, sono considerati dati essenziali: dati del produttore agricolo o dell'azienda (cognome,nome,luogo e data di nascita, residenza o ragione sociale, sede legale, codice fiscale), il numero di iscrizione alla Camera di Commercio in qualità di azienda agricola, la firma di sottoscrizione della domanda regolarmente autenticata nelle forme di legge.

Per le richieste irregolari o incomplete perché carenti dei dati non essenziali, il Responsabile del procedimento richiede la regolarizzazione entro quindici giorni dalla data di protocollo di ricevimento; se entro il termine indicato dal Comune le domande non vengono regolarizzate, sono archiviate.

Art.5 - Migliorie

Per miglioria si intende la possibilità per l'imprenditore agricolo già concessionario di posteggio, di scegliere un altro posteggio non assegnato o di prolungare la permanenza nel mercato per i periodi resisi disponibili nell'anno, in base alla propria produzione stagionale.

Per la miglioria, gli operatori possono presentare richiesta di inserimento nella graduatoria nei tempi e con le modalità previsti nel provvedimento di cui al precedente art.4.

Art.6 - Graduatoria

Per la formulazione della graduatoria, si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) richiesta di miglioria;
- b) maggior numero di presenze maturate quale precario nel mercato effettuate dall'imprenditore agricolo a partire dall'1 gennaio 2005; nel caso di richiesta di miglioria, sono conteggiate anche le presenze maturate in qualità di titolare di posteggio,;
- c) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
- d) ordine cronologico di ricezione della domanda;
- e) sorteggio.

La graduatoria è unica per tutti i posteggi liberi.

Nell'ipotesi che il posteggio indicato in preferenza sia assegnato ad altro operatore che precede in graduatoria, viene assegnato un posteggio il più possibile simile tra quelli disponibili.

Per ogni mercato, posteggio isolato o piazza morta viene redatta la graduatoria dei produttori agricoli.

L'assegnazione del posteggio per miglioria o per nuova concessione azzerà le presenze utilizzate quale titolo per l'assegnazione dello stesso.

Art.7 – Posteggi temporaneamente liberi

I posteggi momentaneamente non utilizzati possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli presenti alla spunta, sulla base dell'ordine della graduatoria dei precari formulata secondo i criteri stabiliti all'art.6 I posteggi sono assegnati in ordine di numerazione progressiva.

Art.8 – Posteggi da assegnare in occasione della celebrazione del 2 novembre

Le aree indicate nella scheda n.11 sono riservate ai produttori agricoli di “piante e fiori” e vengono assegnate per i giorni 29-30-31 ottobre, con orario assimilato alle attività di commercio fisso.

I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati dal Responsabile del servizio competente con provvedimento da pubblicarsi all'Albo Pretorio per almeno quindici giorni consecutivi nel mese di settembre di ogni anno.

La concessione è decennale e per le modalità di assegnazione dei posteggi si applicano gli artt. 4-5-6 e 7 del presente regolamento.

Art.9 - Decadenza dalla concessione di posteggio

Viene dichiarata la decadenza dalla concessione del posteggio, quando il produttore assegnatario:

- risulti assente per almeno un terzo del periodo assegnato nell'anno solare;
- perda i requisiti di produttore agricolo;
- venga accertata la vendita diretta continua e prevalente di prodotti non di propria produzione.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del procedimento previo accertamento del Comando di Polizia Municipale, fatte salve le eventuali giustificazioni esclusivamente per causa di forza maggiore prodotte dall'operatore.

Art.10 - Norme finali

Per quanto non specificatamente previsto nella presente appendice, si applicano le norme del Regolamento di mercato.